



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## DECRETO SANZIONATORIO

**Emesso ai sensi dell'art.43, comma 2 del Regolamento di Giustizia**

**Procedimento disciplinare 62S/2020**

**a carico di MASSIMO DI GABRIELE TESSERA N.73739**

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale per il Veneto-Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige , avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento disciplinare in epigrafe,

### **premesse che**

In data 4/12/2020 veniva inoltrato a questo Ufficio da parte della Segreteria degli Organi di Giustizia FIG , il rapporto informativo trasmesso in pari data dal segretario del circolo Golf Club della Montecchia , sig. Giovanni Quintarelli , sottoscritto da quest'ultimo e dai sigg.ri Nicola Luce e Giuseppe Bertoncello, rispettivamente Presidente e membro della Commissione Sportiva, in relazione al comportamento tenuto dal tesserato Massimo Di Gabriele nelle gare disputatesi presso il suddetto circolo in data 28/29 Novembre 2020.

All'esposto venivano uniti anche gli ulteriori score dell'incolpato relativi alle precedenti gare disputatesi nei giorni del 5-7-26 novembre 2020 , valutati da questo Giudice ai fini della complessiva determinazione della sanzione ; connotandosi di particolare maggiore gravità il comportamento dell'incolpato, e la sua insistita reiterazione del fatto .

In base a quanto sopra risultava che Massimo Di Gabriele avesse firmato e consegnato i propri score ( tenuti da lui direttamente nel rispetto del



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.

Protocollo Covid in essere nel mese di novembre 2020) che riportavano un punteggio inferiore di 5 colpi su ciascuno di essi , rispetto a quelli effettivamente eseguiti .

Gli score relativi alle gare del 5-7-26 novembre evidenziavano punteggi inferiori rispettivamente di 3,18,3 colpi.

In data 15/12/2020 il sottoscritto Giudice Sportivo emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia , con il quale contestava all'incolpato la violazione dell'art. 17, n.1, lett. c) del citato Regolamento , e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella di 36 mesi di squalifica temporanea , consistente nella perdita per tale periodo del diritto a partecipare alle gare di rilevanza federale nell'ambito FIG.

Risultava in tutta la sua evidenza la particolare gravità del comportamento tenuto dall'incolpato , l'intensità del dolo , e la violazione del principio della buona fede e correttezza sportiva , avendo egli posto in essere i comportamenti in oggetto favorito dalla "autogestione" dello score come introdotta dal Protocollo FIG per il periodo .

Con comunicazione 24/12/2020 l'incolpato richiedeva l' emissione del decreto sanzionatorio , per il tramite del legale nominato avv. Michela Zaffaina.

Tutto ciò premesso



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.

Il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale , ai sensi dell'art.43 n.2 del regolamento di Giustizia , emette

## DECRETO SANZIOANTORIO

Infliggendo a Massimo Di Gabriele la sanzione di mesi 36( trentasei) di squalifica temporanea, consistente nella perdita per tale periodo del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG .

Padova, 28/12/2020.

Avv. Ludovica Cerbino

  
Giudice Sportivo Territoriale